



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)

Valida dal 1° gennaio 2004

Stato: 1° gennaio 2007

318.102.05 i AD

4.08

Premessa

Con l'entrata in vigore della LADI, il 1° giugno 2003, era prevista anche una riduzione dei contributi. Considerata la problematica di una riduzione dell'aliquota di contribuzione a metà di un anno civile, il Consiglio federale ha deciso, mediante l'ordinanza del 29 novembre 2002, di ridurre l'aliquota di contribuzione in due tappe. La prima riduzione (al 2,5% e nel caso del contributo di solidarietà all'1%) è stata anticipata al 1° gennaio 2003. La seconda riduzione è stata introdotta il 1° gennaio 2004. Ora l'aliquota di contribuzione del 2% è valevole fino al limite massimo vigente di 106 800 franchi, mentre l'aliquota ridotta per le parti salariali da 106 800 franchi a 267 000 franchi è stata completamente soppressa.

L'ulteriore riduzione dell'aliquota di contribuzione ha generato numerosi cambiamenti negli esempi, ragione per cui la Circolare sui contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) è stata ristampata.

Premessa al supplemento 1

Il presente supplemento adegua l'età pensionabile delle donne (N. 2003) e modifica il rinvio del titolo 3.2, sostituendo l'articolo 4 LADI, che è stato abrogato, con l'articolo 3 capoverso 3 LADI.

Indice

1. Principi.....	6
2. Contributi	6
2.1 Obbligo di pagare i contributi	6
2.2 Calcolo dei contributi.....	7
2.2.1 Salario soggetto a contributi AD	7
2.2.2 Limite del salario soggetto ai contributi	8
2.2.3 Applicazione dei limiti massimi in caso di occupazione annuale.....	9
2.2.3.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD	9
2.2.4 Applicazione dei limiti massimi in caso di occupazione inferiore a un anno.....	10
2.2.4.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD	11
3. Pagamento e conteggio dei contributi	12
3.1 Considerazioni generali.....	12
3.2 Lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare contributi.....	13
3.3 Lavoratori esentati dall'AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre	13
4. Varie	13
4.1 Contabilizzazione	13
4.2 Invio di fondi	13
4.3 Spese amministrative.....	14
4.4 Assunzione di tasse e diritti sull'inoltro di lettere e colli e sul traffico di pagamenti postali (CTDP).....	14

Aliquote

Limite massimo del salario determinante:

prima del 1983	fr. 3 900.—	al mese o	fr. 46 800.—	all'anno
dal 1983	fr. 5 800.—	al mese o	fr. 69 600.—	all'anno
dal 1987	fr. 6 800.—	al mese o	fr. 81 600.—	all'anno
dal 1991	fr. 8 100.—	al mese o	fr. 97 200.—	all'anno
dal 1996			fr. 97 200.—	o
			fr. 243 000.—	all'anno
dal 2000	fr. 8 900.—	al mese o	fr. 106 800.—	o
			fr. 267 000.—	all'anno
dal 2004	fr. 8 900.—	al mese o	fr. 106 800.—	all'anno

Aliquota di contribuzione:

dal 1982	0,3%	del salario determinante		
dal 1984	0,6%	del salario determinante		
dal 1990	0,4%	del salario determinante		
dal 1993	2,0%	del salario determinante		
dal 1995	3,0%	del salario determinante		
dal 1996	3,0%	del salario determinante	fino a	fr. 97 200.—
	1,0%	del salario determinante	da	fr. 97 201.—
			fino a	fr. 243 000.—
dal 2000	3,0%	del salario determinante	fino a	fr. 106 800.—
	2,0%	del salario determinante	da	fr. 106 801.—
			a	fr. 267 000.—
dal 2003	2,5%	del salario determinante	fino a	fr. 106 800.—
	1,0%	del salario determinante	da	fr. 106 801.—
			fino a	fr. 267 000.—
dal 2004	2,0%	del salario determinante	fino a	fr. 106 800.—

1. Principi

- 1001 Per la riscossione dei contributi all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD) da parte degli organi dell'AVS valgono le seguenti disposizioni di legge:
- a. legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI);
 - b. ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI);
 - c. ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
- 1002 Inoltre per i contributi dell'AD valgono per analogia le disposizioni del diritto dell'AVS concernenti i contributi dei lavoratori e dei loro datori di lavoro, in particolare le Direttive sul salario determinante (DSD), sulla riscossione dei contributi (DRC) e sulla contabilità e il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF) nonché le Direttive sull'obbligo assicurativo (DOA) qualora i decreti sopra menzionati non prescrivano altro.

2. Contributi

2.1 Obbligo di pagare i contributi

- 2001 In linea di massima sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi tutti i lavoratori e i datori di lavoro soggetti all'obbligo di pagare i contributi AVS. Lo stesso vale anche per gli stranieri compresi i frontalieri, gli stagionali e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non soggetti all'obbligo di pagare i contributi ai sensi dell'art. 6 LAVS.
- 2002 I lavoratori esonerati dall'AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1 cpv. 2 lett. b LAVS, cfr. DOA) versano solo contributi all'AD (RCC 1991, p. 214).

- 2003 Sono esclusi dall'obbligo di pagare i contributi:
1/07
- i membri della famiglia occupati nell'azienda agricola che sono assimilati agli agricoltori indipendenti giusta l'art. 1a cpv. 2 lett. a e b della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI);
 - le donne dalla fine del mese in cui hanno compiuto il 64° anno d'età e gli uomini dalla fine del mese in cui hanno compiuto il 65° anno d'età (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI);
 - i datori di lavoro per i salari pagati alle persone qui sopra menzionate (art. 2 cpv. 2 lett. d LADI);
 - i lavoratori aderenti all'assicurazione facoltativa (art. 2 cpv. 1 lett. a LADI);
 - i disoccupati per le indennità di disoccupazione che rappresentano un salario ai sensi dell'AVS, conformemente all'art. 22a cpv. 1 LADI come pure le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro (art. 2 cpv. 2 lett. e LADI).

2.2 Calcolo dei contributi

2.2.1 Salario soggetto a contributi AD

- 2004 In linea di massima i contributi AD sono applicati allo stesso salario che risulta determinante per il calcolo dei contributi AVS. Per il calcolo dei contributi AD, invece, viene fissato un limite massimo del salario determinante. Per il limite massimo vedi i N. 2007 segg.
- 2005 Il limite del salario si applica ad ogni singolo rapporto di lavoro. Se il lavoratore è vincolato a diversi rapporti di lavoro contemporaneamente, il contributo sarà applicato a ciascun rapporto fino al raggiungimento del limite legale. La presenza contemporanea di diversi rapporti di lavoro si stabilisce in base all'art. 12 cpv. 1 LAVS (RCC 1987, p. 32).
- 2006 Il lavoratore può avere contemporaneamente più di un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro. Ciò avviene ad esempio quando il lavoratore svolge per lo stesso datore di lavoro diverse attività ed è retribuito separatamente per ognuna di esse, perché il pagamento dei salari viene effet-

tuato da amministrazioni diverse. In questi casi il limite vale per ogni rapporto di lavoro.

2.2.2 Limite del salario soggetto ai contributi

- 2007 Fino a un limite di 106 800 franchi l'aliquota di contribuzione AD ammonta al 2,0% del salario annuo determinante (al massimo 2 136 franchi).
- 2008 soppresso
- 2009 Su parti di salario che superano i 106 800 franchi non vengono riscossi contributi AD.
- 2010 Nel conteggio di una somma di salario annua i contributi totali AVS/AI/IPG/AD vengono calcolati secondo le seguenti formule:
- per un reddito annuo fino a 106 800 franchi compresi:
reddito annuo x 0,121;
 - per un reddito annuo superiore a 106 800 franchi compresi:
reddito annuo x 0,101 + 2 136 franchi.
- Il datore di lavoro e il lavoratore devono dividersi a metà il pagamento di questa cifra.
- 2011 In caso di conteggio mensile, si fissano dei limiti mensili massimi provvisori di un dodicesimo dei limiti massimi secondo i N. 2007. Il reddito viene paragonato a questo limite e i contributi sono fissati secondo le seguenti formule:
- per un reddito fino a 8 900 franchi:
reddito x 0,121;
 - per un reddito superiore a 8 900 franchi:
reddito x 0,101 + 178 franchi.
- Poiché i contributi devono essere fissati sulla base del guadagno ottenuto per tutta la durata dell'attività lavorativa durante l'anno civile, bisogna procedere al conteggio definitivo al più tardi alla fine dell'anno o al momento della soluzione del rapporto di lavoro. Quindi i contributi effettivamente versati durante tutto il periodo d'occupazione devono essere paragonati ai contributi dovuti secondo il N. 2010. Se l'attività lavorativa è durata meno di un anno, i limiti devono essere

applicati in proporzione (cfr. i N. 2015 segg). Se risultano delle differenze, queste verranno compensate al più tardi con l'ultimo pagamento. Anziché un conteggio finale si può effettuare anche una compensazione mensile.

2.2.3 Applicazione dei limiti massimi in caso di occupazione annuale

2.2.3.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD

2012 *Esempio 1*

Una commessa guadagna 3 400 franchi al mese e alla fine dell'anno riceve una gratifica di 1 500 franchi.

Il salario annuale di 42 300 franchi (3 400 franchi x 12 + 1 500 franchi) è inferiore al limite di 106 800 franchi.

Per il calcolo dei contributi bisogna moltiplicare ciascun salario per il fattore 0,121.

Contributi dovuti sul salario mensile: 3 400 franchi x 0,121 = 411.40 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 205.70 franchi ciascuno).

Contributi sulla gratifica: 1 500 franchi x 0,121 = 181.50 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 90.75 franchi ciascuno).

2013 *Esempio 2*

Un esperto d'informatica guadagna 7 000 franchi al mese. In giugno riceve anche una 13^a mensilità. Il salario annuo di 91 000 franchi (7 000 franchi x 13) è inferiore al limite di 106 800 franchi.

Il contributo annuale si calcola come segue:

91 000 franchi x 0,121 = 11 011 franchi

(per il lavoratore e il datore di lavoro 5 505.50 franchi ciascuno).

In caso di conteggio mensile, bisogna procedere secondo il N. 2011 (7 000 franchi x 0,121 = 847 franchi). In giugno viene

versata anche una 13^a mensilità, per cui si supera il limite massimo provvisorio di 8 900 franchi (14 000 franchi x 0,101 + 178 = 1 592 franchi). Fino alla fine dell'anno si conteggia un totale di 10 909 franchi (11 x 847 franchi + 1 592 franchi). C'è una differenza di 102 franchi in rapporto al conteggio annuale (11 011 franchi). Questi 102 franchi devono essere conteggiati al più tardi al momento dell'ultimo pagamento.

2014 soppresso

2.2.4 Applicazione dei limiti massimi in caso di occupazione inferiore a un anno

- 2015 Se l'attività lavorativa ha avuto una durata inferiore a un anno, il limite massimo per calcolare il salario soggetto a contributi si ottiene moltiplicando il contributo massimo annuo calcolato per ogni giorno per il numero dei giorni di durata dell'attività lavorativa. Il limite massimo giornaliero corrisponde alla 360a parte del limite massimo annuo.
2015. Il calcolo proporzionale dell'importo massimo è applicabile
1 anche alle indennità di partenza versate durante un annocivile. Il limite massimo del salario imponibile si ottiene sommando, per l'anno del (primo) versamento dell'indennità di partenza, il salario determinante calcolato in base alla prestazione d'uscita e quello riferito al normale reddito, da attività lucrativa, eventualmente già al netto delle prestazioni sociali.
- 2016 I contributi per l'AD sono calcolati per ciascun lavoratore sulla base della durata dell'attività lavorativa nel corso dell'anno civile. Il numero dei giorni si calcola sulla base delle date di entrata e d'uscita, compresi i sabati e le domeniche.
- 2017 Se la data d'entrata o d'uscita è il 31 di un mese, si calcola come data d'entrata o d'uscita il giorno 30. Lo stesso vale per il 28 o il 29 febbraio. I mesi interi vengono calcolati di 30 giorni.

2018 Il numero dei giorni da calcolare si ottiene con la seguente formula:

$$\text{MU-ME) x 30 + (GU-GE + 1)}$$

MU = mese d'uscita; ME = mese d'entrata;

GU = giorno d'uscita; GE = giorno d'entrata

2019 *Esempio per il calcolo dei giorni:*

Un lavoratore ausiliario inizia il 15 aprile e smette il 28 dicembre. Secondo il N. 2018, il numero dei giorni da calcolare si ottiene come segue:

$$(12 - 4) \times 30 + (28 - 15 + 1) = \text{totale dei giorni da computare } 254$$

2.2.4.1 Esempi di calcolo dei contributi AVS/AI/IPG e AD

2020 *Esempio 1*

Una casalinga che prima faceva l'impiegata di banca è occupata come ausiliaria per la chiusura dei conti dal 25 novembre al 30 dicembre. Secondo il N. 2018 ciò comporta 36 giorni da computare. Per tutto il periodo in cui ha lavorato riceve un'indennità di 5 800 franchi.

Calcolo dei contributi:

Salario massimo: 106 800 franchi x 36 giorni: 360 giorni = 10 680 franchi.

5 800 franchi sono inferiori al limite di 10 680 franchi; per questo si applica la formula seguente:

$$5\,800 \text{ franchi} \times 0,121 = 701,80 \text{ franchi}$$

(per il lavoratore e il datore di lavoro 350.90 franchi ciascuno).

2021 *Esempio 2*

Per l'attività svolta dal 15 aprile al 28 dicembre un lavoratore con contratto a tempo determinato riceve un salario di 76 200 franchi, il che corrisponde a 254 giorni (N. 2019) da computare.

Calcolo dei contributi:

Salario massimo: 106 800 franchi x 254 giorni: 360 giorni = 75 353.30 franchi.

76 200 franchi superano il salario massimo di 75 353.30 franchi, per cui si applica la formula seguente:

$(76\,200 \text{ franchi} \times 0,101) + (2\,136 \text{ franchi} \times 254 \text{ giorni} : 360 \text{ giorni}) = 9\,203.30 \text{ franchi}$

(per il lavoratore e il datore di lavoro 4 601.65 franchi ciascuno).

2022 soppresso

3. Pagamento e conteggio dei contributi

3.1 Considerazioni generali

- 3001 Il pagamento e il conteggio dei contributi AD avviene contemporaneamente a quello per i contributi AVS/AI/IPG. Dato il limite legale, la somma dei salari AD non corrisponde sempre a quella dell'AVS/AI/IPG e per principio dev'essere indicata a parte nel conteggio.
- 3002 In caso di orario di lavoro ridotto o di infortunio sul lavoro dovuto al maltempo e riconosciuto dall'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro deve continuare a pagare i contributi previsti dalla legge all'AVS/AI/IPG e i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul salario completo uguale a quello del periodo in cui l'orario di lavoro era normale. Nel far ciò può detrarre sul salario versato al lavoratore tutte le percentuali di contributi a carico di quest'ultimo. L'ammontare dei contributi AVS/AI/IPG spettanti al datore di lavoro versati per le ore di lavoro perse viene rimborsato al datore di lavoro dalla cassa di disoccupazione.
- 3003 Sui contributi AD non viene riscosso alcun contributo alle spese amministrative.
- 3004 L'esattezza dei conteggi dei contributi per l'AD deve essere verificata in occasione del controllo del datore di lavoro o nel corso di altre misure di controllo ai sensi della Circolare sui controlli dei datori di lavoro.

3.2 Lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare contributi (art. 3 cpv. 3 LADI)

- 3005 Il contributo dovuto all'AD viene riscosso dalla cassa di compensazione insieme al contributo per AVS/AI/IPG, ma deve figurare a parte sulla decisione fissante l'ammontare dei contributi.
- 3006 A differenza dell'AVS, nell'assicurazione contro la disoccupazione non esiste una scala decrescente.

3.3 Lavoratori esentati dall'AVS/AI/IPG per un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre (art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS)

- 3007 I contributi per l'AD devono essere versati annualmente.

4. Varie

4.1 Contabilizzazione

- 4001 Per la contabilizzazione dei contributi computati per l'AD sono determinanti le Direttive per la contabilità e il movimento di fondi delle casse di compensazione.

4.2 Invio di fondi

- 4002 I contributi per l'AD incassati si devono inviare sempre all'Ufficio centrale di compensazione insieme ai contributi per AVS/ AI/IPG. Per l'avviso di situazione, essi rappresentano delle riserve del Fondo. L'UCC versa poi i contributi incassati al Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.3 Spese amministrative

4003 Poiché sui contributi AVS non si possono esigere spese amministrative, l'assicurazione contro la disoccupazione rimborsa alle casse di compensazione AVS le spese risultanti dalla detrazione dei contributi. Questa indennità viene stabilita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali d'intesa con il seco.

4.4 Assunzione di tasse e diritti sull'inoltro di lettere e colli e sul traffico di pagamenti postali (CTDP)

4004 Per la corrispondenza e il movimento dei pagamenti collegati unicamente all'AD si può anche utilizzare l'affrancatura P.P.-AVS/AI/IPG. Il rimborso delle spese d'affrancatura viene poi effettuato in base a una regolamentazione globale con l'assicurazione contro la disoccupazione.